

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Scuola primaria

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati **casi di eccezionale gravità** quelli in cui si registrano **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica);
- Mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- Gravi carenze ed assenza di miglioramento pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Per gli alunni con gravi disabilità per i quali si decida la non ammissione alla classe successiva come permanenza di un anno in più dell'alunno/a, essa deve essere presa anche con concorde parere della famiglia, degli operatori socio sanitari ed espressa formalmente in sede di GLHO.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio

Scuola secondaria di primo grado

Il giudizio di non ammissione è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio.

La non ammissione avrà luogo:

- Quando la valutazione dell'alunno non è positiva per mancato o scarso rispetto delle regole verso i doveri scolastici;
- Quando gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti a causa di risultati insufficienti e di carenze tali da non consentire una proficua frequenza alla classe successiva;
- Quando si rileva una scarsa maturazione del processo di apprendimento sulla base della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi educativi – didattici;
- Quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (frequenza di $\frac{3}{4}$ del monte ore), fermo restando le deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti;
- Quando non ha partecipato alle prove INVALSI necessarie per l'ammissione all'Esame di Stato.

Si tiene inoltre conto delle seguenti condizioni:

- Dei provvedimenti disciplinari adottati verso l'alunno per scarsa responsabilità verso i doveri di studio o per mancato rispetto delle regole scolastiche.

L'alunno **non sarà ammesso** alla classe successiva o all'Esame di Stato:

- Se, fermo restando il monte ore minimo dei $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico annuale e fermo restando le deroghe stabilite dai rispettivi organi collegiali, ha superato il limite delle ore di assenza consentito;
- Se è incorso nella sanzione prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998);
- Se relativamente all'Esame di Stato non ha partecipato alle prove Invalsi;
- **Se si discosta dalla sufficienza nelle discipline dove non è raggiunta per più di 6 punti.**

Criteri per la deroga al numero minimo di ore di frequenza

Il Consiglio di Classe con delibera motivata e straordinaria può derogare al limite massimo di assenze per i seguenti casi eccezionali debitamente documentati:

- Gravi motivi di salute;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali, organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Gravi disagi socio familiari accertati.